



Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia



Consiglio
Nazionale dei
Dottori
Commercialisti
e degli Esperti
Contabili

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0014089 - 23/12/2016
INGRESSO
Allegati : 1

L'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA
E
IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

VISTE la direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo internazionale, e la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE (cd. terza direttiva antiriciclaggio);

VISTA la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (cd. quarta direttiva antiriciclaggio);

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di recepimento della terza direttiva antiriciclaggio (infra, d.lgs. 231/2007), e, in particolare:

- l'articolo 6, in base al quale è istituita, presso la Banca d'Italia, l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (infra, UIF);
- l'articolo 8, comma 1, in base al quale gli ordini professionali, secondo i principi e le modalità previste dall'ordinamento, promuovono e controllano l'osservanza da parte dei professionisti iscritti nei propri albi degli obblighi stabiliti dal decreto;
- l'art. 9, comma 1, in base al quale le informazioni in possesso della UIF e degli ordini professionali relative all'attuazione del decreto sono coperte dal segreto d'ufficio, salvi i casi di comunicazione espressamente previsti dalla legge; comma 5, secondo cui gli ordini professionali forniscono alla UIF le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste; comma 6, in base al quale gli ordini professionali informano la UIF delle ipotesi di omissione delle segnalazioni di operazioni sospette e di ogni fatto che potrebbe essere correlato a riciclaggio o a finanziamento del terrorismo, rilevate nei confronti dei propri iscritti;
- l'art. 12, che individua i dottori commercialisti e gli esperti contabili tra i professionisti tenuti agli obblighi previsti dal decreto;
- l'art. 41, che statuisce e disciplina l'obbligo di segnalazione alla UIF delle operazioni sospette;
- l'art. 43, che disciplina le modalità di segnalazione da parte dei professionisti, e in particolare: il comma 1, in base al quale i professionisti trasmettono la segnalazione direttamente alla UIF o ai rispettivi ordini professionali; il comma 2 secondo cui gli ordini professionali che possono ricevere la segnalazione di operazione sospetta dai propri iscritti sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia; il comma 3, in base al quale gli ordini che hanno ricevuto la segnalazione provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF priva del nominativo del segnalante; il comma 4, secondo cui gli ordini che hanno ricevuto la segnalazione custodiscono il nominativo del segnalante per le finalità di cui all'art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 231/2007;
- l'art. 45, in materia di tutela della riservatezza e, in particolare: il comma 2, in base al quale gli ordini professionali adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità

dei professionisti che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del presidente o di un soggetto da lui delegato; il comma 3, lettera b), che consente alla UIF di richiedere ulteriori informazioni ai fini dell'analisi e dell'approfondimento delle segnalazioni ai competenti ordini professionali; il comma 4, secondo cui la trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti, nonché gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate, tra la UIF e gli ordini professionali avvengono per via telematica, con modalità idonee a garantire la riferibilità della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonché l'integrità delle informazioni trasmesse;

- l'art. 48, comma 1, in base al quale l'avvenuta archiviazione della segnalazione è comunicata dalla UIF direttamente al segnalante ovvero tramite gli ordini professionali;
- l'art. 54, comma 3, che prevede che la UIF fornisca indicazioni circa le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, che istituisce l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in particolare l'art. 29, comma 1, lettera a), ove è previsto che il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (infra, Consiglio) rappresenta istituzionalmente, a livello nazionale, gli iscritti negli Albi e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, del 4 maggio 2012, che individua il Consiglio quale organismo di categoria che può ricevere, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 231/2007, le segnalazioni di operazioni sospette dai propri iscritti;

CONSIDERATO che il decreto interministeriale di cui al precedente alinea demanda a un protocollo tra la UIF e il Consiglio la disciplina delle modalità di trasmissione in via telematica delle segnalazioni di operazioni sospette nonché degli altri adempimenti di cui agli art. 45, comma 3, e 48, comma 1, del d.lgs. n. 231/2007;

tutto ciò premesso,

la UIF e il Consiglio stipulano il seguente

PROTOCOLLO D'INTESA

Art. 1

(Oggetto)

Il presente Protocollo disciplina lo scambio in via telematica delle informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette tra la UIF e il Consiglio.

Art. 2

(Modalità di trasmissione delle informazioni)

Le comunicazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette, le richieste di ulteriori informazioni che la UIF può indirizzare al Consiglio ai fini dell'analisi finanziaria della segnalazione e ogni altro scambio di informazioni tra la UIF e il Consiglio attinente alle segnalazioni di operazioni sospette avvengono unicamente per via telematica, con modalità idonee a garantire la riferibilità della trasmissione ai soli soggetti interessati, nonché l'integrità delle informazioni trasmesse.

Gli standard informatici che regolano le comunicazioni tra la UIF e il Consiglio sono disciplinati dall'accluso Allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente Protocollo.

L'Allegato tecnico disciplina altresì i tempi di trasmissione delle informazioni.

Eventuali adeguamenti procedurali e informatici delle modalità di comunicazione disciplinate dall'Allegato tecnico saranno regolati con scambio di corrispondenza tra le parti.

Art. 3
(Adempimenti del Consiglio)

Il Consiglio riceve dai dottori commercialisti e dagli esperti contabili le segnalazioni di operazioni sospette ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 231/2007 e provvede a trasmetterle senza ritardo, in via telematica, alla UIF. Il Consiglio trasmette il testo integrale della segnalazione, escludendone unicamente l'indicazione del nominativo del commercialista o dell'esperto contabile segnalante.

Il Consiglio adotta adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del presidente o di un soggetto da lui delegato.

Art. 4
(Adempimenti della UIF)

La UIF, effettuata l'analisi delle segnalazioni ricevute dai dottori commercialisti e dagli esperti contabili per il tramite del Consiglio, comunica al Consiglio l'eventuale archiviazione della segnalazione.

La UIF fornisce indicazioni aggiornate concernenti le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo.

Art. 5
(Ulteriori modalità di collaborazione tra le parti)

Le parti disciplinano separatamente ogni altra forma di collaborazione, nonché l'accesso della UIF a basi dati o archivi finalizzato a consentire lo svolgimento delle funzioni istituzionali della stessa UIF.

Art. 6
(Entrata in vigore)

Le modalità di scambio delle informazioni sulle segnalazioni di operazioni sospette tra la UIF e il Consiglio, previste nel presente Protocollo, entrano in vigore il 1° gennaio 2017.

Roma,

IL DIRETTORE
DELL'UNITA' DI INFORMAZIONE
FINANZIARIA
PER L'ITALIA



IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE
DELL'ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI



Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

ALLEGATO Tecnico

**Standard per lo scambio
di informazioni tra la UIF e il CNDCEC**

Luc



1 Premessa

Il presente allegato costituisce parte integrante del protocollo di intesa tra la UIF e il CNDCEC, per regolamentare la trasmissione telematica delle segnalazioni di operazioni sospette e le altre comunicazioni in materia di antiriciclaggio.

2 Strumenti adottati

Gli strumenti tecnici utilizzati per lo scambio di informazioni con modalità atte a garantire l'integrità, la riservatezza e la riferibilità delle stesse tra la UIF e il CNDCEC sono:

- Posta Elettronica Certificata (PEC): lo scambio dei messaggi mediante PEC assicura la provenienza del messaggio, il recapito dello stesso e la cifratura del canale.
- Cifratura: i meccanismi di cifratura asimmetrica garantiscono la riservatezza del contenuto informativo della segnalazione nei confronti del destinatario, unico detentore della chiave privata utile alla decifrazione del messaggio.

I commercialisti utilizzano il certificato di cifra emesso dalla UIF per l'invio, attraverso il CNDCEC, delle segnalazioni alla UIF, e per le risposte alle richieste di approfondimento della UIF stessa.

La UIF utilizza il certificato di cifra rilasciato dal CNDCEC per le richieste di approfondimenti e/o integrazioni.

3 Trasmissione delle informazioni

3.a Trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette alla UIF

Il CNDCEC inoltra alla UIF con immissione diretta nella piattaforma RADAR le segnalazioni di operazioni sospette ricevute dai commercialisti secondo le modalità di seguito precisate.

1. il commercialista compila la segnalazione, mediante idoneo software (d'ora in avanti semplicemente "software CNDCEC"), in un file XML secondo lo standard XBRL e le specifiche tecniche emanate da UIF (il nome del file XML contiene l'ID univoco della segnalazione);
2. il software CNDCEC esegue una serie di controlli sui dati della SOS, sia di carattere formale che di congruenza e quindi cifra automaticamente, con la chiave pubblica della UIF, il file XML della SOS;
3. il commercialista, una volta terminata l'attività di compilazione, invia il file cifrato al CNDCEC. L'invio avviene tramite il software CNDCEC;
5. il software CNDCEC memorizza l'associazione tra l'ID della SOS e l'ID del commercialista;

ge

29

6. il CNDCEC accede alla procedura RADAR in qualità di operatore e provvede ad effettuare l'upload del file XML;
7. Il CNDCEC riceve una ricevuta di accettazione o scarto, in formato PDF, inoltrata automaticamente dal sistema di messaggistica della procedura alla casella di posta elettronica ordinaria sos.cndcec@antiriciclaggiopro.it all'interno di questa ricevuta è presente il protocollo rilasciato da UIF e l'ID univoco della segnalazione;
8. il software CNDCEC associa all'ID univoco della segnalazione il protocollo comunicato da UIF, cui farà riferimento per le eventuali comunicazioni successive (ad es. integrazioni e/o seguiti);
9. il software CNDCEC allega la ricevuta PDF ad un messaggio di PEC che inoltra al commercialista;
il software CNDCEC:
 - legge in automatico le mail in arrivo all'account di posta CNDCEC dedicato alle comunicazioni con UIF;
 - individua il commercialista destinatario della comunicazione (tramite associazione Protocollo – ID interno SOS);
 - inserisce nell'applicativo la ricevuta UIF e invia una notifica mail al commercialista;
9. in caso di messaggio di scarto, la segnalazione si considera come non inviata alla UIF e pertanto il commercialista dovrà inviare una nuova segnalazione secondo l'iter descritto nei punti precedenti.

3.b Richiesta di integrazioni da parte della UIF

La UIF può indirizzare richieste di informazioni a fini di analisi finanziaria al CNDCEC alla casella sos.cndcec@pec.antiriciclaggiopro.it utilizzando la casella di Posta Elettronica Certificata sosprofessionisti.uif@pec.bancaditalia.it.

Per ogni altra comunicazione, comprese le richieste di assistenza tecnica, saranno utilizzate le seguenti caselle di posta ordinaria:

- per la UIF: servizio.ops.helpsos@bancaditalia.it
- per il CNDCEC: helpdesk@antiriciclaggiopro.it

Le richieste al CNDCEC saranno inoltrate secondo le seguenti modalità:

1. UIF predispose un file in formato *PDF* contenente le richieste di approfondimento e/o di informazioni integrative;
2. UIF cifra il modulo PDF avvalendosi della chiave pubblica del CNDCEC;
3. UIF allega il modulo PDF cifrato ad un messaggio di PEC avente come oggetto il protocollo UIF della segnalazione e lo invia al CNDCEC dalla relativa casella PEC;

Il software CNDCEC:

- legge in automatico le mail in arrivo all'account di posta CNDCEC dedicato alle comunicazioni con UIF;
- individua il commercialista destinatario della comunicazione (tramite associazione Protocollo – ID interno SOS);

- inserisce nell'applicativo la richiesta UIF dopo averla decifrata (tramite chiave privata CNDCEC) e invia una notifica mail al commercialista;

Per il tramite del software CNDCEC il commercialista:

- prende visione delle richieste pervenute da UIF;
 - predispone e cifra (con chiave pubblica UIF) il documento di risposta;
 - invia il documento al CNDCEC per inoltrarlo all'UIF;
4. il CNDCEC accede alla procedura in qualità di operatore e provvede ad effettuare l'upload del documento cifrato; la procedura richiede l'inserimento del protocollo della segnalazione originaria;

3.c Segnalazioni sostitutive

La sostituzione delle segnalazioni può essere richiesta dalla UIF ovvero può essere effettuata d'iniziativa dal commercialista segnalante. La UIF chiede la sostituzione delle segnalazioni in relazione a identificate carenze informative, ovvero a seguito del riscontro di errori o incongruenze, secondo l'iter descritto all'art 3b per la richiesta di approfondimenti e integrazioni.

La segnalazione sostitutiva deve essere prodotta dal commercialista secondo le modalità riportate al punto 3a "Trasmissione delle informazioni" e deve contenere nell'apposito campo l'indicazione del numero di protocollo della segnalazione sostituita.

Alla ricezione della segnalazione sostitutiva, la UIF annulla, ove possibile, la precedente segnalazione che viene integralmente sostituita dalla successiva.

4 **Specifiche del contenuto informativo del flusso**

La segnalazione di operazione sospetta inviata dal CNDCEC alla UIF è predisposta secondo lo schema di cui al Provvedimento UIF del 4 maggio 2011, recante Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette. Il provvedimento, i relativi allegati tecnici e la documentazione di supporto sono pubblicati nel sito della Unità di Informazione Finanziaria (<http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/segnalazioni-sos/index.html>). Il CNDCEC assicura, direttamente e senza necessità di specifica richiesta da parte della UIF, il costante aggiornamento dei formati e tracciati delle segnalazioni da effettuare, rispetto alle modifiche che saranno eventualmente apportate al citato provvedimento e pubblicate come sopra descritto.

Sc